

REGIONE
TOSCANA



*CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN
MEDICINA GENERALE*

Triennio 2011-2014

*Informazioni
per i Medici frequentanti*



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ◆ D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 187/L parte prima del 23/10/1999) che recepisce la "Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";
- ◆ D. Lgs. n. 277 dell'8 luglio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 161/L del 14/10/2003) che recepisce la "Direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico".
- ◆ Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/03/2006 – serie generale) "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale".

Il corso di formazione specifica in medicina generale, che consente di conseguire il relativo diploma necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, è disciplinato in Italia dal titolo IV del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03.

Le Regioni emanano, di norma ogni anno, i bandi di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale sulla base del fabbisogno individuato.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

L'art. 24 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03 prevede che il diploma si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni.

Il corso di formazione specifica in medicina generale prevede un totale di almeno 4800 ore di cui 2/3 rivolti alle attività formative di natura pratica. I periodi di formazione dell'attività pratica sono previsti nello stesso D.Lgs. 368/99 e s.m.; per l'attività teorica sono stati previsti oltre ai seminari anche alcune ore di studio e ricerca come da tabella sotto riportata:

ATTIVITA' PRATICA		
Periodi formativi	Durata in mesi	Durata in ore
Ambulatorio M.M.G.	6 + 6 mesi	600 + 600
Strutture di base delle Aziende Usl	6 mesi	600
Chirurgia generale	3 mesi	300
Pronto soccorso ed emergenza- urgenza ospedaliera	3 mesi	300
Medicina clinica e di laboratorio	6 mesi	600
Dipartimento Materno infantile	4 mesi	400
Ostetricia e ginecologia	2 mesi	200
TOTALI	36 mesi	3.600

La frequenza giornaliera delle attività pratiche, dovrà essere effettuata nelle strutture ospedaliere, territoriali e presso gli ambulatori del Medico di Medicina Generale individuati dalla Regione Toscana con proprio atto. L'attività pratica è di norma di 5 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al sabato compresi, escludendo la giornata in cui verranno svolte le attività teoriche. Eventuali deroghe all'orario giornaliero suddetto dovranno essere concordate con i coordinatori delle attività teorico/pratiche.

ATTIVITA' TEORICA			
Ore di seminari e sessioni di confronto	Ore studio guidato e finalizzato	Ore sessioni di ricerca	Ore complessive
640 + 260	190	110	1.200

La durata dei seminari è di quattro ore la mattina con inizio alle ore 9.00 e quattro ore il pomeriggio con inizio alle ore 14.00. Il giorno di frequenza seminariale viene comunicato ai medici frequentanti dalle rispettive segreterie di riferimento prima dell'inizio di ogni corso di formazione.

Le ore di studio guidato e finalizzato devono essere assolte con la preparazione di tesine.

Le ore delle sessioni di ricerca devono essere assolte partecipando ad attività di ricerca sul campo o svolgendo ricerche bibliografiche individuate dai coordinatori. I crediti corrispondenti verranno assegnati dal coordinatore in seguito alla valutazione del lavoro svolto.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Per l'organizzazione e la gestione amministrativa del corso sono previste tre segreterie di riferimento:

Firenze

La segreteria è istituita presso il Polo Biomedico e Tecnologico - Viale Morgagni, 40/44 - 50134 Firenze - tel. 055/4598691 - fax 055/4598950, e-mail: tirocinioinmg@unifi.it.

Referente: Sig.ra Monica Giovannoni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Pisa

La segreteria è istituita presso l'Ordine dei Medici di Pisa, Via Battelli, 5 - 56100 Pisa - tel. 050/579714 - fax 050/7912045

e-mail: formazione@omceopi.org.

Referente: Sig.ra Ketty Nencioni - dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00.

Siena

La segreteria è istituita presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Policlinico Le Scotte - Presidenza di Medicina e Chirurgia - Piano Didattico (1° Piano) - Strada delle scotte, 14 - 53100 Siena - Tel. 0577/585885 fax. 0577/233287- e-mail: i.carotenuto@ao-siena.toscana.it

Referente: Sig.ra Ilaria Carotenuto dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

I medici sono pregati, per qualsiasi problema, di far riferimento alle rispettive segreterie nei giorni e nell'orario previsti.

ORGANI DEL CORSO

Gruppo tecnico scientifico

E' un gruppo di supporto alla Regione Toscana per lo svolgimento del corso. E' costituito dal Presidente dell'Ordine dei Medici capoluogo di Regione, dal Direttore del corso, da tre Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie toscane (uno per ciascuna delle 3 Aree Vaste), dai coordinatori delle attività teorico-pratiche.

Direttore del corso

Al Direttore devono essere rivolte tutte le richieste inerenti al corso (sospensione del corso per malattia, maternità, servizio civile, dichiarazione di rinuncia al corso ecc.) esclusivamente tramite la modulistica che è allegata in fac-simile alla presente informativa. Copia di ciascun modulo sarà disponibile presso le segreterie di riferimento.

Il Direttore del corso è reperibile presso la segreteria di Firenze.

Coordinatori delle attività teorico/pratiche

Predispongono il calendario dei seminari, individuano i relativi docenti, partecipano alle attività seminariali con compiti di supervisione e verifica degli obiettivi formativi, mantengono il collegamento fra le varie strutture preposte al tirocinio pratico, verificano periodicamente la reale rispondenza delle suddette strutture alle finalità didattiche del corso. E' previsto un coordinatore delle attività teorico pratiche per ciascun gruppo di medici.

Le richieste di autorizzazione ad assenza per motivi personali dovranno essere inoltrate al coordinatore del proprio gruppo

I coordinatori delle attività teorico pratiche sono reperibili presso ciascuna sede di corso.

CORRETTEZZA PROCEDURALE

Procedura informale

Il Direttore del Corso promuoverà azioni informali per risolvere casi non gravi relativi a: giudizi scadenti o cattiva condotta. Se le azioni informali non avranno successo o quando siano state rilevate gravi negligenze, il Direttore del corso può iniziare un'azione disciplinare formale.

Azione disciplinare formale

Un'azione disciplinare formale può essere promossa per qualsiasi appropriata ragione, inclusa ma non limitata ad una delle seguenti:

- a) Incapacità a soddisfare gli standard del programma di formazione;
- b) Incompetenza professionale, cattiva condotta, o condotta considerata incompatibile o nociva con la cura e la sicurezza del paziente;
- c) Condotta considerata dannosa alla reputazione del Corso. Violazione alle regole, disposizioni del corso.

L'azione disciplinare formale sarà comunicata per conoscenza all'Ordine dei Medici di Firenze e alla Regione Toscana per gli opportuni ulteriori provvedimenti.

INCOMPATIBILITA'

Art. 11. DM 7/3/2006

1. Il corso e' strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, e' inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso e', altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio decorsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

2. Ai sensi dell'art 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai



medici in formazione sono consentite – unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni ed alle province autonome di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.

3. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita la sostituzione del proprio tutor.

4. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali. In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso.

5. La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.

6. Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego è collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I medici che svolgono una delle attività sopra riportate, qualora siano svolte nei giorni e negli orari previsti per le attività pratiche e/o seminariali, devono comunque chiedere preventiva autorizzazione al Coordinatore delle attività teorico/pratiche tramite il fac-simile allegato 1). In tali casi le assenze rientrano nei 30 giorni di cui al successivo paragrafo.

I medici ammessi in soprannumero possono svolgere attività libero - professionale compatibilmente con gli obblighi formativi.

ASSENZE CONSENTITE

L'art. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs. 368/99 come modificato dal D. Lgs. 277/03, disciplina le ipotesi di sospensione del corso per malattia, gravidanza, servizio civile.

Comma 5: "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio civile, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/86 e successive modificazioni".

Comma 6: "Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tal caso non vi è sospensione della borsa di studio".

Ad ulteriore chiarimento del comma 6, si precisa che:

► i 30 giorni di assenza annuale che non devono essere recuperati non sono "ferie" e non costituiscono un diritto acquisito, costituiscono soltanto un'opportunità in caso di eventi personali che richiedano un'assenza temporanea che deve essere comunque preventivamente autorizzata con il fac-simile allegato 1).

► la richiesta di assenza, preventivamente autorizzata, deve concludersi nella data prevista nella stessa richiesta. Se nel periodo richiesto ricadono le domeniche o giorni di festività infrasettimanale, queste vanno conteggiate. Esempio: la richiesta dal lunedì al sabato prevede il rientro il lunedì successivo e vengono conteggiati 6 giorni; la richiesta dal lunedì al martedì della settimana successiva prevede il rientro il mercoledì e vengono conteggiati 9 giorni. Qualora ad una richiesta, per motivi imprevedibili, ne debba seguire immediatamente un'altra il lunedì (o giorno infrasettimanale successivo alla festività), il periodo di assenza sarà conteggiato in un'unica soluzione compresi i giorni festivi;

► per un periodo continuativo la richiesta deve quindi essere unica con obbligo di rientro il giorno successivo la scadenza del periodo richiesto;

► rientrano nei 30 giorni anche le assenze consentite dal suddetto articolo 19 della Legge finanziaria 2002;

► i 30 giorni annuali di assenze consentite non sono riportabili all'anno successivo e non possono essere presi in unica soluzione;

► non rientrano invece nei 30 giorni le assenze per malattia la cui disciplina è riportata nel paragrafo successivo.

Malattia

Qualora il medico debba sospendere la frequenza del corso per malattia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione (telefonica o via fax) alla segreteria di riferimento a partire dal giorno in cui decorre la malattia ed a presentare un certificato medico attestante la malattia, qualora questa superi i due giorni.

Maternità

La normativa di riferimento per la tutela della maternità è contenuta nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", e successive modificazioni.

Congedo di maternità (Astensione obbligatoria dal lavoro) - art. 16

Questo congedo spetta al medico in gravidanza, che deve obbligatoriamente usufruirne per i periodi di seguito indicati:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto;
- è facoltà del singolo medico astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20);
- qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso avrà diritto ad entrare in maternità anticipata ed il congedo di maternità (astensione obbligatoria) decorrerà necessariamente nel modo seguente: due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.

Adempimenti del medico che entra in maternità

Devono essere prodotti alla segreteria di riferimento i seguenti documenti (art. 21):

- prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione di congedo di maternità (fac-simile allegato 2);
- qualora il medico intenda avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, un certificato medico che attesti che tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e la relativa comunicazione di congedo di maternità (fac-simile allegato 3);
- entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva.

I documenti possono essere consegnati a mano direttamente dall'interessato o da altra persona da lui incaricata, oppure inviati per posta.



Congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) – art. 32:

Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi, suddiviso nel modo seguente:

- alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre, dalla nascita del figlio, spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, spetta a tale genitore un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso il medico intenda usufruire del congedo parentale, deve darne comunicazione scritta alla segreteria di riferimento con un preavviso non inferiore a 15 giorni (fac-simile allegato 4).

In caso di maternità, al medico verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio nei mesi di congedo di maternità, di paternità e di congedo parentale. Il medico dovrà recuperare i periodi di tirocinio non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di riduzione accordati lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso.

Non saranno accettate richieste relative ai punti di cui sopra che non siano presentate tramite il modello allegato. Fac simile di tutti i moduli sono disponibili presso le rispettive segreterie.

BORSA DI STUDIO

Ai medici, durante tutto il periodo di formazione specifica in medicina generale, viene corrisposta una borsa di studio per un importo annuo complessivo di euro 11.603,50. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili posticipate ed è correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione. La borsa viene corrisposta direttamente dalla Regione Toscana tramite il competente settore del personale.

La borsa è soggetta alle ritenute fiscali (trattenuta IRPEF) ed è assimilata a reddito da lavoro dipendente.

Al termine di ogni anno di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, viene inviato dalla Regione, al domicilio indicato dal medico, il modello CUD ai fini della dichiarazione dei redditi.

Al fine di evitare disguidi nell'erogazione della borsa di studio, nell'invio dei modelli CUD, o altra documentazione e/o comunicazioni, il medico deve comunicare tempestivamente alla segreteria di riferimento qualunque variazione inerente domicilio, residenza, recapiti telefonici, coordinate bancarie (in quest'ultimo caso è necessario compilare un nuovo modello per la corresponsione della borsa di studio che sostituisca il precedente) o familiari a carico (in questo caso deve essere compilato un nuovo modello per le detrazioni di imposta indicando le variazioni intervenute al fine di godere delle detrazioni spettanti per legge).

Il primo giorno del mese successivo alla frequenza delle strutture ospedaliere, territoriali e presso gli ambulatori del Medico di Medicina Generale, il Medico deve presentare il tabulato delle presenze alle rispettive segreterie di riferimento, se ciò non fosse possibile per problemi amministrativi, deve presentare un'autocertificazione, riservandosi però di consegnare il suddetto foglio della frequenza entro 10 giorni successivi alla comunicazione data.

La mancata presentazione del tabulato nei tempi indicati comporta la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

TRASFERIMENTI AD ALTRA REGIONE

Come previsto dall'art.11 del bando di concorso pubblico, sia dall'art. 5 dell'avviso per il soprannumero, in presenza di sopravvenute esigenze personali, è possibile il trasferimento del medico frequentante il corso di formazione specifica in medicina generale tra Regioni. Il medico deve presentare richiesta di trasferimento sia alla Regione in cui frequenta il corso, che alla Regione presso la quale intende richiedere il trasferimento.

Il trasferimento è possibile soltanto a condizione che:

- nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resi vacanti;
- sia stato acquisito il nulla osta sia della Regione di provenienza che di quella di destinazione;
- la Regione di destinazione abbia attivato il corso di medicina generale sia con il bando che con l'avviso del soprannumero.

E' necessario inoltre verificare e comunicare alla Regione di destinazione i periodi formativi per quanto concerne l'attività teorica e per quanto riguarda l'attività pratica.

In questo caso il richiedente deve presentare apposita richiesta scritta inviandola all'indirizzo della Regione Toscana, per conoscenza al direttore del corso, e alla Regione di destinazione. Entrambe le Regioni devono dare il nulla osta. In seguito a ciò si procede all'invio della documentazione relativa ai periodi formativi frequentati.

RITIRO DAL CORSO

Qualora il medico intenda ritirarsi dal corso di formazione specifica in medicina generale, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria di riferimento tramite l'apposito modello (fac-simile allegato 5).

Poiché è necessario che nell'ultima busta paga erogata vengano inserite particolari e specifiche voci, la comunicazione della rinuncia deve essere effettuata entro e non oltre il mese in cui cessa il periodo di formazione (se l'ultimo giorno di frequenza è nel mese di settembre, la comunicazione deve essere fatta entro e non oltre il 30 settembre).

COLLOQUIO FINALE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Al termine del corso è previsto un colloquio finale con discussione di una tesina¹³ predisposta dal candidato. Il giudizio finale viene formulato anche sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo. La commissione viene nominata con proprio atto dalla Regione ed è così composta:

- Presidente dell'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione o suo delegato;
- Primario ospedaliero di medicina interna designato dalla Regione;
- Medico di medicina generale designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione;
- Professore ordinario di medicina interna designato dal Ministero della Salute;
- Rappresentante del Ministero della Salute;
- Funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.

ALLEGATI

FAC-SIMILE

